

REGOLAMENTO

DELLE MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE
PUBBLICA E DI MOBILITA' DEL COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
in applicazione della Legge Regione Toscana 02/01/2019, n. 2 (così come modificata dalla Legge
Regione Toscana 23/07/2025 n. 36)

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Art. 2 - La Commissione ERP e Mobilità

TITOLO I - BANDO E.R.P.

Art. 3 - Il bando E.R.P.

Art. 4 - La domanda, le modalità di presentazione e i controlli

Art. 5 - Formazione della graduatoria e suo aggiornamento

Art. 6 - Procedimento per l'assegnazione degli alloggi di E.R.P.

TITOLO II - MOBILITA'

Art. 7 - Programma di mobilità dell'utenza

Art. 8 - Mobilità d'ufficio

Art. 9 - *Cambi consensuali di alloggi tra assegnatari*

Art. 10 - *Mobilità intercomunale*

TITOLO III - UTILIZZO AUTORIZZATO DEGLI ALLOGGI DI E.R.P.

Art. 11 - Riserve

Art. 12 - La graduatoria emergenza abitativa

Art. 13 - La graduatoria emergenza abitativa su segnalazione dei Servizi Sociali

Art. 14 - Durata dell'utilizzo autorizzato e procedura per il rinnovo

TITOLO IV - INDIVIDUAZIONE DEGLI ALLOGGI DA ASSEGNARE

Art. 15 - Disponibilità degli alloggi

Art. 16 - Standard abitativo degli alloggi

Art. 17 - Scorrimento delle graduatorie

Art. 18 - Equilibrio sociale delle assegnazioni

Art. 19 - Assegnazione di alloggi da ripristinare

TITOLO V - PROVVEDIMENTI A TUTELA DEL PATRIMONIO E.R.P.

Art. 20 - Provvedimenti relativi a occupazioni senza titolo e abusive

Art. 21 - Criteri di priorità nell'esecuzione dei provvedimenti a tutela del patrimonio

Art. 22 - Autorizzazioni ai sensi dell'art. 30, comma 4, LRT n. 2/2019 - morosità incolpevole

Art. 23 - Sospensione temporanea del procedimento di decadenza

TITOLO VI - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 24 - Disposizione finale

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento è adottato in applicazione dell'art. 7, comma 1, della Legge Regione Toscana 02/01/2019, n. 2 e ss.mm.ii. *"Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica (ERP)"* e disciplina le modalità di assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP), l'utilizzo autorizzato degli stessi e le procedure di mobilità con particolare riferimento a:

- a) il contenuto del bando e le relative forme di pubblicazione;
- b) il contenuto della domanda e le relative modalità di presentazione;
- c) l'istituzione della Commissione Comunale per la formazione delle graduatorie di assegnazione, la relativa composizione e le competenze tecniche dei membri interni ed esterni;
- d) il procedimento di formazione e di pubblicazione delle graduatorie di assegnazione degli alloggi, le modalità di aggiornamento delle stesse, nonché forme e termini di ricorso avverso le graduatorie stesse;
- e) le modalità di individuazione degli alloggi da assegnare secondo l'ordine stabilito dalla graduatoria, con particolare riguardo alle fasi della identificazione, della consegna e dell'eventuale rinuncia.

Art. 2 - La Commissione ERP e Mobilità

1. La Commissione ERP e Mobilità è nominata dal Responsabile del Settore competente in materia di ERP ed è formata da **tre membri interni**, individuati tra i Responsabili e funzionari del Comune di BARBERINO DI MUGELLO, di cui:

- uno con funzioni di Responsabile del Settore a cui appartiene l'ufficio competente in materia di E.R.P. (il Responsabile svolge altresì le funzioni di Presidente della Commissione e può individuare un suo delegato);
- un dipendente dell'ufficio Istruzione e sociale;
- un dipendente che svolge funzioni di "assistente sociale";
- **un membro esterno**, individuato come segue: un dipendente che svolge funzioni in materia di E.R.P. presso un altro Ente Locale del Lode Fiorentino;
- **un rappresentante dei Sindacati degli Inquilini** designato, per ogni seduta della Commissione, dalle organizzazioni stesse tra soggetti in possesso delle necessarie competenze tecniche.

La Commissione prosegue la propria attività fino alla nomina della nuova.

2. La Commissione può insediarsi quando siano nominati almeno tre membri. Qualora i membri della Commissione siano impossibilitati a partecipare alle riunioni, è consentita la partecipazione di soggetti da questi formalmente delegati.

Alle sedute della Commissione possono prendere parte quali uditori, a rotazione, altri rappresentanti dei Sindacati degli Inquilini, senza diritto di voto.

A richiesta del Presidente, la Commissione potrà essere integrata, ove ritenuto necessario, con esperti su specifici materie.

3. La Commissione è convocata dal Presidente almeno 5 giorni prima della data fissata per la seduta. L'avviso di convocazione deve contenere la data, l'ora ed il luogo della seduta, l'ordine del giorno. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei membri della Commissione. Il parere della Commissione deve essere espresso a maggioranza dei voti. In caso di parità, il voto del Presidente vale doppio.

Di ogni seduta della Commissione è redatto un verbale che viene sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante e trasmesso ai componenti. Se non vengono chieste rettifiche entro la seduta successiva, il verbale si considera approvato.

4. La partecipazione alla Commissione ERP e Mobilità è a titolo gratuito per tutti i componenti.

5.

La Commissione ERP e Mobilità ha competenza nelle seguenti materie, secondo le modalità disciplinate dal presente regolamento:

- a) formazione delle graduatorie di assegnazione (bandi ERP e utilizzo autorizzato);
- b) valutazione delle relazioni dei Servizi Sociali Territoriali per l'inserimento di nuclei familiari nella Graduatoria emergenza abitativa - quota sociale;
- c) reclami relativi al mancato inserimento nella Graduatorie emergenza abitativa - quota sociale;
- d) valutazione dei casi di priorità da assegnare alle richieste di mobilità;
- e) valutazione delle domande di mobilità intercomunale e dei cambi consensuali;
- f) espressione di pareri su argomenti specifici, su richiesta del Presidente.

TITOLO 1 BANDO E.R.P.

Art. 3 - Il bando ERP

1. Il Comune di BARBERINO DI MUGELLO approva i bandi per l'assegnazione ordinaria degli alloggi ERP sulla base dello schema definito dalla Assemblea LODE,
2. Il bando deve indicare:
 - a) i requisiti per l'accesso all'ERP previsti dall'Allegato A della Legge regionale;
 - b) le condizioni per l'attribuzione di punteggi previsti dall'Allegato B della Legge regionale;
 - c) il termine per la presentazione della domanda, che non può essere inferiore a 60 giorni dall'inizio della pubblicazione;
 - d) i documenti da allegare alla domanda;
 - e) le modalità e i tempi dell'istruttoria, della redazione, approvazione e pubblicazione della graduatoria provvisoria e delle relative istanze di opposizione
 - f) le modalità e i tempi della redazione, approvazione e pubblicazione della graduatoria definitiva.
3. Il bando deve essere pubblicato all'Albo pretorio comunale e su apposita sezione informativa del sito istituzionale, per tutto il periodo di presentazione delle domande.
4. Possono essere previste ed attuate forme ulteriori di pubblicizzazione del bando, tali da garantire la più ampia diffusione dell'informazione anche attraverso gli URP.

Art. 4 - La domanda, la modalità di presentazione e i controlli

1. La domanda deve essere presentata al Comune di BARBERINO DI MUGELLO, come stabilito dal bando, utilizzando la modulistica allo stesso allegata, e deve contenere:
 - a) la dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di accesso stabiliti nell'Allegato A della Legge Regionale;
 - b) *la composizione del nucleo familiare determinata ai sensi dell'art. 9 della Legge Regionale, con i dati anagrafici di ciascun componente;*
 - c) la dichiarazione relativa alle condizioni per l'attribuzione dei punteggi ai sensi dell'Allegato B della Legge Regionale.
 - d) l'indicazione, oltre al domicilio, di un'utenza telefonica e di un indirizzo di posta elettronica, se posseduto, ai quali recapitare le comunicazioni relative alla procedura.

2. Il richiedente deve autocertificare i requisiti richiesti dall'Allegato A e le condizioni per l'attribuzione dei punteggi indicati nell'Allegato B della Legge Regionale in base alle disposizioni del DPR 28/12/2000, n. 445 *"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"*.

3. Le domande devono essere necessariamente corredate dalla documentazione relativa a situazioni che non possono essere oggetto di autocertificazione o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

4. Sulla domanda presentata vengono eseguiti i controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 ss.mm.ii.

La dichiarazione mendace o la produzione di atti falsificati è punita ai sensi della legge penale vigente e comporta l'esclusione dalla graduatoria o l'annullamento della eventuale assegnazione.

5. I punteggi di cui all'Allegato B della Legge Regionale sono attribuiti a tutte le domande presentate, in base alla documentazione allegata alla domanda ed effettuando tutti i controlli inerenti alla veridicità di quanto autocertificato.

6. *Sulla domanda presentata verranno eseguiti i controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modifiche e integrazioni.*

7. *Il Comune effettuerà i suddetti controlli atti ad individuare e riscontrare eventuali omissioni e difformità dei dati dichiarati avvalendosi della Base dati nazionale detenuta dall'I.N.P.S., dei dati dell'Anagrafe Tributaria e del Catasto, dell'anagrafe comunale, di quella di altre Amministrazioni comunali e di ogni altro strumento idoneo, che sarà ritenuto occorrente.*

8. *Per esigenze istruttorie potrà essere richiesta all'interessato documentazione integrativa e/o potrà essere valutata la necessità di procedere ad accertamenti attraverso i Servizi Sociali, Socio-Sanitari, Polizia Municipale o diverso soggetto ritenuto idoneo alla tipologia di controllo.*

Art. 5 – Formazione della graduatoria e suo aggiornamento

1. Il Bando di concorso - come previsto dall'art. 7, comma 2, della Legge Regionale - deve essere emanato in un periodo dell'anno che consenta di acquisire la documentazione aggiornata, relativa all'ultimo anno utile, della situazione economica dei richiedenti.

2. Il Comune di BARBERINO DI MUGELLO, nel termine stabilito dal bando, comunque non superiore a centottanta giorni dalla scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande, procede all'adozione della graduatoria provvisoria. Essa, con l'indicazione dei modi e dei tempi per l'opposizione e del nome del funzionario responsabile del procedimento, è pubblicata all'Albo pretorio e nel sito istituzionale del Comune per trenta giorni consecutivi.

Il Comune di BARBERINO DI MUGELLO attiva modalità idonee alla massima pubblicità e diffusione della medesima.

3. Nel termine stabilito dal bando, comunque non superiore a quaranta giorni dalla data di inizio della pubblicazione della graduatoria provvisoria, i nuclei familiari che hanno partecipato al Bando possono presentare istanza di opposizione con le modalità indicate nel Bando stesso rispetto all'esclusione o alla attribuzione del punteggio.

In sede di opposizione non è possibile richiedere punteggi per situazioni non dichiarate nella domanda di partecipazione.

4. Nel termine stabilito dal bando, comunque non superiore a novanta giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria, il Responsabile del procedimento la inoltra alla Commissione ERP e Mobilità, unitamente alle istanze di opposizione presentate, corredati dalle relative istruttorie.

5. Nel termine stabilito dal bando, comunque non superiore a novanta giorni dal ricevimento degli atti e dei documenti, la Commissione ERP e Mobilità deve:

- a) decidere sulle istanze di opposizione, a seguito di valutazione dei documenti pervenuti entro i termini stabiliti, purché relativi a condizioni soggettive e oggettive possedute alla data di pubblicazione del bando e dichiarate nella domanda;
- b) formulare la graduatoria definitiva per l'assegnazione sulla base dei punteggi di cui all'Allegato B e del criterio di priorità di cui all'art. 10, comma 6, della Legge Regionale. Delle eventuali operazioni di sorteggio deve essere fatta espressa verbalizzazione negli atti della Commissione ERP e Mobilità.
- c) trasmettere la graduatoria definitiva, ed i relativi atti, al Responsabile del Procedimento per la sua approvazione.

6. La graduatoria definitiva – come previsto dall'art. 10, comma 3, della Legge Regionale – è valida a decorrere dal giorno successivo alla sua pubblicazione nell'Albo Pretorio del Comune di BARBERINO DI MUGELLO e conserva la sua efficacia fino al suo successivo aggiornamento.

7. La graduatoria definitiva è valida per l'assegnazione di tutti gli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica di nuova costruzione e di risulta.

8. La graduatoria definitiva può essere aggiornata tramite l'emanazione di bandi di aggiornamento annuali, sulla base delle esigenze abitative del territorio.

9. La graduatoria è pubblicata sul sito del Comune di BARBERINO DI MUGELLO, nell'apposita scheda servizio, in forma tale da garantire la privacy dei richiedenti.

Art. 6 - Procedimento per l'assegnazione degli alloggi di ERP

1. Gli alloggi di ERP disponibili sono assegnati secondo l'ordine dei punteggi attribuiti alle domande della graduatoria definitiva e nel rispetto degli standard abitativi stabiliti dalla Legge Regionale.

2. Per l'assegnazione degli alloggi il Comune di BARBERINO DI MUGELLO procede all'accertamento della sussistenza di tutti i requisiti di accesso all'ERP, nonché alla ricognizione dei componenti il nucleo familiare, come previsto dall'art. 12 della Legge Regionale.

Tali requisiti devono sussistere alla data di pubblicazione del Bando e alla data di verifica per l'assegnazione.

La data di verifica per l'assegnazione coincide con la data della convocazione inviata al richiedente ai fini dell'avvio del procedimento.

3. Nella convocazione di cui al precedente comma, da effettuarsi con le modalità indicate nel bando, deve essere indicato il giorno e l'ufficio dove il richiedente, o persona da questi delegata, deve presentarsi per la verifica dei requisiti, preliminarmente alla assegnazione dell'alloggio.

4. Qualora il richiedente non sia in grado di produrre la documentazione richiesta ai fini di tale controllo nel termine di 30 giorni può chiedere un differimento non superiore a ulteriori 30 giorni. Il mancato rispetto del termine o della proroga comporta l'esclusione dalla graduatoria.

5. Qualora il richiedente non si presenti nel giorno e nell'ora indicati nella convocazione, viene diffidato a presentarsi con ulteriore comunicazione in cui deve essere individuata data, ora e luogo della seconda convocazione. Nel caso il richiedente non si presenti alla seconda convocazione, il nucleo viene escluso dalla graduatoria.

6. Qualora in esito alla verifica per l'assegnazione la domanda venga esclusa dalla graduatoria per assenza dei requisiti di accesso di cui all'Allegato A della Legge Regionale, il richiedente ha facoltà di presentare istanza di opposizione alla Commissione ERP e Mobilità nel termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione di esclusione.

7. E' cura e responsabilità del richiedente comunicare formalmente (mail - pec - raccomandata) le variazioni di indirizzo, posta elettronica o recapito telefonico inseriti nella domanda, al fine di permettere lo svolgimento della procedura di assegnazione.

Qualora le variazioni suddette non siano state comunicate e dopo ordinarie ricerche gli interessati non siano contattabili, si procede alla convocazione del nucleo familiare mediante notifica all'ultimo indirizzo comunicato contenente il termine perentorio a presentarsi entro sette giorni, pena l'esclusione dalla graduatoria.

Per il tempo necessario ad effettuare tali ricerche e notifiche viene comunque eseguito il normale scorrimento della graduatoria definitiva a favore di nuclei reperibili.

8. In esito alla positiva verifica dei requisiti, al richiedente è assegnato un alloggio fra quelli disponibili di standard abitativo idoneo in base alla Legge Regionale. Il Comune di BARBERINO DI MUGELLO procede all'assegnazione, comunicando il relativo provvedimento al Soggetto Gestore Casa SpA, per la consegna dell'alloggio e la stipula del contratto di locazione.

9. I richiedenti possono rinunciare all'alloggio assegnato soltanto per gravi e documentati motivi sanitari certificati. Qualora si ritengano giustificati i motivi della rinuncia, l'interessato non perde il diritto all'assegnazione di un alloggio che si renda successivamente disponibile.

10. L'assegnatario che, previa diffida dell'Ente gestore, non sottoscriva il contratto di locazione nel termine dallo stesso assegnato o non provveda ad assumere in consegna l'alloggio entro sessanta giorni dalla stipulazione del contratto, *prorogabili una sola volta per gravi e giustificati motivi*, è dichiarato decaduto dall'assegnazione, *ai sensi dell'art.38, lett.h) della LRT 2/2019 e ss.mm.ii.*

11. In caso di rinuncia le cui giustificazioni non siano state ritenute valide, il Comune procede all'esclusione dalla graduatoria e, se già adottato il provvedimento di assegnazione, avvia il procedimento di decadenza di cui all'art. 38, comma 3, lett. g, della Legge Regionale.

TITOLO II MOBILITA'

Art. 7 - Programma di mobilità dell'utenza

1. La Giunta predispone a cadenza biennale un Programma di Mobilità dell'utenza al fine di rispondere a situazioni di disagio abitativo che siano emerse nel corso dell'assegnazione. Con il Programma, viene individuata la percentuale degli alloggi disponibili annualmente da destinare alla mobilità.

2. Il Programma di Mobilità potrà prevedere le modalità per favorire il cambio consensuale di alloggi tra assegnatari anche in collaborazione con il Soggetto Gestore Casa SpA. Il cambio consensuale di alloggi tra assegnatari non rientra nella percentuale di cui al comma 1. Il cambio consensuale di alloggi potrà comunque essere autorizzato in qualsiasi momento, se ricorrono i presupposti di cui all'art. 21 della LRT n. 2/2019.

3. Il Programma di Mobilità può prevedere l'individuazione, in collaborazione con il Soggetto Gestore, di alloggi di risulta sfitti che necessitano di interventi di manutenzione da porre a carico del nucleo familiare interessato alla mobilità, con successivo recupero della spesa dal canone di locazione. In questo caso, la mobilità non rientra nella percentuale di cui al comma 1. La disciplina dell'attuazione degli interventi è stabilita del Regolamento di utenza in base all'art. 16, comma 2, della Legge Regionale.

4. Il Comune di BARBERINO DI MUGELLO gestisce la mobilità degli assegnatari ERP con le modalità previste dagli artt. 19 e seguenti della Legge Regionale, ovvero:

- a) domanda diretta degli assegnatari;
- b) mobilità d'ufficio per i casi previsti ai commi 6, 7, 11, 12 e 13 dell'art. 20 della Legge Regionale e tenendo conto di quanto previsto dal comma 10 dello stesso articolo.

5. Il Comune di BARBERINO DI MUGELLO emana periodicamente un bando aperto in cui sono specificati i requisiti di partecipazione e le condizioni socio-economiche, familiari e di salute che danno titolo a punteggio, le modalità e i tempi di presentazione o integrazione delle domande.

6. Successivamente alla pubblicazione del bando, ogni nucleo familiare, regolare assegnatario di alloggio ERP, può presentare in qualsiasi momento dell'anno la richiesta di mobilità o l'integrazione di quella già presentata qualora siano mutate le condizioni socio-economiche, familiari e di salute che danno titolo a punteggio.

Il Comune aggiorna la graduatoria entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno.

7. Per consentire una adeguata istruttoria della graduatoria di aggiornamento e il rispetto dei tempi indicati al comma 6, il Comune di BARBERINO DI MUGELLO esamina le domande pervenute rispettivamente entro il 1° maggio e il 15 novembre di ogni anno.

8. Una volta individuato l'alloggio, si procede con apposito provvedimento previa verifica della permanenza di tutti i requisiti per il mantenimento del diritto di assegnazione da parte del nucleo e purché non sussista inadempienza alle norme contrattuali.

9. La Graduatoria è pubblicata sul sito del Comune di BARBERINO DI MUGELLO, nell'apposita scheda servizio, in forma tale da garantire la privacy dei richiedenti.

10. *Per le finalità della mobilità non fanno parte del nucleo familiare gli ospiti temporanei e le coabitazioni di cui all'articolo 18 della Legge Regionale, ancorché residenti.*

Art. 8 - Mobilità d'ufficio

1. Nel caso di grave disagio sociale, documentato da relazione del Servizio Sociale che ha in carico il nucleo familiare, oppure derivante dalla presenza di criticità di ordine sociale rilevate ai sensi dell'art. 17 comma 3 del presente Regolamento, o nel caso di situazioni che necessitano di interventi a tutela dell'incolumità personale o familiare accertate dalle autorità competenti, la Commissione ERP, su richiesta del Presidente, esprime parere circa l'adozione di un provvedimento di mobilità in via prioritaria.

2. Per individuare le situazioni di sottoutilizzo o sovraffollamento, secondo la disciplina del Regolamento di utenza definito in ambito LODE, il Comune di BARBERINO DI MUGELLO può avvalersi della collaborazione del Soggetto Gestore Casa SpA.

3. *Ai fini della valutazione della procedibilità della mobilità d'ufficio potrà essere considerato consolidato il sottoutilizzo e/o il sovraffollamento accertato per un periodo pari o superiore ad anni due.*

Art. 9 - Cambi consensuali di alloggi tra assegnatari

1. *Tale procedura prevista ai sensi dell'art. 21 della Legge Regionale consente al Comune di autorizzare in qualsiasi momento il cambio consensuale tra assegnatari nell'ambito del territorio comunale.*

2. *Il cambio consensuale si attua nello stato di fatto in cui gli alloggi si trovano.*

3. *Preliminarmente i soggetti interessati dovranno chiedere al Comune apposita autorizzazione al cambio consensuale, affinché possa essere valutata l'ammissibilità dell'istanza. Il Comune previa verifica con il Soggetto Gestore del rispetto del Regolamento d'Utenza, dell'assenza di situazioni di morosità nel pagamento di canoni o di quote di servizi e dell'equilibrio sociale.*

4. *I soggetti interessati, congiuntamente dovranno presentare istanza di cambio consensuale al Comune.*

Art. 10 - Mobilità intercomunale

1. *La mobilità su domanda degli interessati tra un Comune facente parte del Lode Fiorentino e un altro Comune facente parte dello stesso Lode è disciplinata da apposito accordo approvato dall'Assemblea del Lode Fiorentino. Ove ricorrano i requisiti di cui all'art. 9 del presente regolamento, il cambio consensuale è subordinato al parere favorevole dei comuni interessati.*

TITOLO III UTILIZZO AUTORIZZATO DEGLI ALLOGGI DI ERP

Art. 11 - Riserve

1. Ai sensi dell'art. 14 della Legge Regionale, il Comune di BARBERINO DI MUGELLO può applicare la riserva **fino ad un massimo del 40 percento** degli alloggi da concedere annualmente in assegnazione, per l'autorizzazione all'utilizzo provvisorio a favore dei nuclei familiari in possesso dei requisiti previsti per l'accesso agli alloggi ERP, che necessitino di risolvere in via emergenziale il proprio disagio abitativo, *così come espressamente previsto e disciplinato all'articolo 14 comma 2 della Legge Regionale, nonché per le esigenze di cui all'articolo 14 comma 6 della Legge Regionale 2/2019.*

2. L'applicazione della riserva di cui all'art. 14, commi 2 e 6, della LRT 2/2019 e la definizione della relativa percentuale è stabilita con provvedimento della Giunta comunale, a seconda della fattispecie e/o delle fattispecie che hanno determinato l'emergenza abitativa in un dato periodo dell'anno.

Art. 12 - La graduatoria emergenza abitativa

1. Per le fattispecie di cui all'art. 14 commi 2 e 6, della LRT 2/2019, il procedimento per l'accesso alla Graduatoria emergenza abitativa è attivato su istanza del nucleo interessato, che deve dimostrare le cause dell'emergenza e dichiarare/dimostrare il possesso dei requisiti di accesso all'ERP stabiliti dall'Allegato A) della Legge Regionale secondo la disciplina in materia di documentazione amministrativa.

2. Il termine per la conclusione del procedimento è di 45 giorni.

3. L'esame delle domande per l'inserimento nella Graduatoria emergenza abitativa è svolta dalla Commissione ERP e Mobilità.

4. La posizione della Graduatoria emergenza abitativa è data dall'applicazione dei punteggi di cui all'Allegato B della Legge Regionale.

5. La Graduatoria emergenza abitativa è una graduatoria aperta, periodicamente aggiornata con Determinazione del Responsabile del Settore competente in relazione alle nuove domande accolte e ai nuclei che non hanno più titolo per la permanenza in graduatoria perché hanno reperito una soluzione alloggiativa idonea.

6. Reclami avverso le risultanze del procedimento per l'inserimento nella Graduatoria suddetta possono essere inviati al responsabile del Procedimento entro 10 giorni dal ricevimento della risposta all'istanza presentata.

7. La Graduatoria emergenza abitativa è pubblicata in apposita sezione del sito del Comune di Barberino di Mugello, con l'adozione dei necessari accorgimenti per la tutela della riservatezza dei nuclei familiari.

Art. 13 - La graduatoria emergenza abitativa su segnalazione dei Servizi Sociali

1. Per la fattispecie di cui all'art. 14 commi 6 e 7, della LRT 2/2019, gli alloggi sono assegnati sulla base di programmi di intervento del Comune, su segnalazione dei Servizi sociali territoriali.

2. I Servizi Sociali territoriali possono segnalare le situazioni che, da una valutazione tecnico-professionale, risultano aver in corso un progetto di autonomia personale rispetto al quale la soluzione abitativa dell'utilizzo autorizzato di un alloggio ERP è il completamento.

3. L'esame delle situazioni segnalate dai servizi socio-sanitari è di competenza della Commissione ERP e Mobilità.

4. Il procedimento per l'accesso alla Graduatoria emergenza abitativa - quota sociale - è attivato, successivamente al parere favorevole della Commissione ERP e Mobilità, su istanza del nucleo interessato, che deve dichiarare o dimostrare il possesso dei requisiti di accesso all'ERP stabiliti dall'Allegato A, della Legge Regionale secondo la disciplina in materia di documentazione amministrativa.

5. Il termine per la conclusione del procedimento è di 45 giorni.
6. La posizione nella Graduatoria emergenza abitativa -quota sociale - è data dalla applicazione dei punteggi di cui all'Allegato B della Legge Regionale.
7. La Graduatoria emergenza abitativa è una graduatoria aperta, periodicamente aggiornata con Determinazione del Responsabile del Settore competente in materia E.R.P. in relazione alle nuove domande accolte e ai nuclei che non hanno più titolo per la permanenza in graduatoria perché hanno reperito una soluzione alloggiativa idonea, oppure per una intervenuta modifica delle condizioni sociali del nucleo segnalata dal Servizio Sociale proponente.
8. Reclami avverso le risultanze del procedimento per l'inserimento nella Graduatoria suddetta possono essere inviati per iscritto alla Commissione ERP e Mobilità, entro 10 giorni dal ricevimento della risposta all'istanza presentata.
9. La Graduatoria emergenza abitativa - quota sociale - è pubblicata in apposita sezione del sito web del Comune di BARBERINO DI MUGELLO, con l'adozione dei necessari accorgimenti per la tutela della riservatezza dei nuclei familiari.

Art. 14 - Durata dell'utilizzo autorizzato e procedura per il rinnovo

1. L'utilizzo autorizzato degli alloggi è concesso per un periodo massimo di quattro anni, rinnovabili esclusivamente nel caso di permanenza delle situazioni che lo hanno determinato e comunque fino a un termine massimo di otto anni.
2. Per quanto concerne l'emergenza abitativa di cui alla fattispecie ex art.14 commi 6 e 7, della LRT 2/2019 e ss.mm.ii., il Servizio Sociale territoriale che ha segnalato il nucleo familiare dovrà comunicare alla Commissione ERP e Mobilità gli esiti della verifica sulla permanenza dei motivi di concessione dell'alloggio ogni due anni e sei mesi prima della scadenza del periodo di concessione.
3. Nel semestre antecedente la scadenza dell'utilizzo autorizzato dell'alloggio, se presentata istanza di rinnovo, il Comune di BARBERINO DI MUGELLO procede alla verifica dei requisiti di permanenza negli alloggi di ERP.

TITOLO IV INDIVIDUAZIONE DEGLI ALLOGGI DA ASSEGNARE

Art. 15 - Disponibilità degli alloggi

1. *Per alloggi disponibili si intendono quelli, sia di risulta che di nuova costruzione, per i quali da parte del Soggetto Gestore sia stata comunicata la data di effettiva disponibilità, ovvero la data di presunta ultimazione dei lavori di ripristino o di costruzione.*
2. Ogni mese, il Soggetto Gestore trasmette al Comune di BARBERINO DI MUGELLO la situazione aggiornata degli alloggi sfitti, compresi quelli disponibili per l'assegnazione.
3. Per ogni alloggio disponibile per l'assegnazione, il Soggetto Gestore predispone delle schede recanti le seguenti informazioni:
 - Codice alloggio
 - Indirizzo, piano, numero interno

- Indicazione dei vani, della loro superficie e della superficie complessiva, nonché della superficie convenzionale ai sensi dell'allegato C) della Legge Regionale;
- Presenza di barriere architettoniche e/o di ascensore
- Accessibilità all'handicap secondo la legislazione vigente;
- Pertinenze dell'alloggio quali cantine, posti auto, garage;
- Suggerimento circa il numero dei componenti il nucleo familiare cui l'alloggio potrebbe essere assegnato.

4. Sulla base delle comunicazioni del Soggetto Gestore relative agli alloggi disponibili per l'assegnazione, il Comune di BARBERINO DI MUGELLO definisce le **percentuali di ripartizione** degli alloggi per le assegnazioni mediante la graduatoria della mobilità nell'ambito dell'apposito Programma di cui all'art. 7 comma 1, del presente Regolamento.

Art. 16 - Standard abitativo degli alloggi

1. Il Comune assegna gli alloggi ai nuclei familiari aventi diritto in base alla composizione del nucleo familiare in rapporto ai vani utili e ulteriori condizioni come previsto dalla Legge Regionale all'art. 12 comma 4 e 8.

2. La definizione di vano utile è prevista dall'allegato C della Legge Regionale.

3. Non possono di norma essere assegnati alloggi tali da originare situazioni di sovraffollamento e, di sottoutilizzo.

4. In caso di assegnazione a nucleo familiare in cui sia presente una donna in stato di gravidanza, lo standard abitativo è individuato tenendo conto di un componente in più.

5. La presenza stabile – verificata in sede di convocazione per l'assegnazione - di assistenti familiari o di terze persone non legate da vincoli affettivi per finalità di assistenza di taluno dei componenti il nucleo richiedente, può essere considerata ai fini dell'individuazione degli standard abitativi, anche se tali persone non sono titolari del diritto di assegnazione dell'alloggio.

6. Possono essere eccezionalmente assegnati alloggi in deroga agli standard abitativi, con provvedimento motivato qualora ricorrano le seguenti condizioni:

- a) composizione e caratteristiche degli alloggi non idonee in rapporto ai bisogni abitativi del nucleo familiare in relazione a peculiari problematiche socio-sanitarie del nucleo medesimo;*
- b) assenza nel territorio comunale di alloggi di standard abitativo idonei, calcolati ai sensi del presente articolo;*
- c) sussistenza di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria anche temporanei che attestino il pericolo per la sicurezza e l'incolumità del nucleo familiare assegnatario in relazione all'ubicazione dell'alloggio in determinate zone del territorio.*

Art. 17 - Scorrimento delle graduatorie

1. Qualora risultino disponibili per le assegnazioni alloggi di tutti gli standard abitativi, si procede alla chiamata dei nuclei utilmente collocati in graduatoria in base al numero dei componenti adeguato agli standard degli alloggi disponibili.

In questo caso, qualora la composizione del nucleo familiare risulti modificata per accrescimento o decremento secondo quanto previsto dall'art. 12, comma 2, della Legge Regionale si procede all'assegnazione di un alloggio di standard abitativo idoneo alla dimensione del nucleo assegnatario in tal modo modificato.

2. Qualora non risultino disponibili alloggi di tutti gli standard abitativi, si procede alla convocazione e alla verifica dei requisiti per l'assegnazione dei soli nuclei familiari utilmente posizionati in graduatoria in relazione agli alloggi disponibili con standard abitativi idonei.

Art. 18 - Equilibrio sociale delle assegnazioni

1. Il Comune di BARBERINO DI MUGELLO nell'individuare gli alloggi da assegnare tiene conto, laddove possibile, del contesto abitativo in cui verrà inserito l'aspirante assegnatario al fine di assicurare la massima integrazione e coesione sociale, nonché la pacifica convivenza, come previsto dal comma 4 dell'art.12 della Legge Regionale.

2. A tale scopo il Soggetto Gestore deve riportare le criticità legate a situazioni sociali e socio-sanitarie presenti negli edifici individuati per l'assegnazione degli alloggi nelle schede di consegna degli stessi e negli edifici limitrofi come previsto dal precedente art. 14.

3. Il Comune, una volta verificato il diritto all'assegnazione di un alloggio per il nucleo richiedente, può avviare una procedura di valutazione preventiva dell'equilibrio sociale dell'assegnazione. Le informazioni necessarie per tale valutazione sono acquisite con la collaborazione del Soggetto Gestore, del Servizio Sociale Professionale territorialmente competente e eventualmente di altre realtà presenti sul territorio.

Art. 19 - Assegnazione di alloggi da ripristinare

1. Il Comune di BARBERINO DI MUGELLO può proporre agli aspiranti assegnatari collocati utilmente nelle graduatorie ERP gli alloggi di risulta - come previsto dall'art. 16 della Legge Regionale - cioè alloggi per i quali gli aspiranti assegnatari possono anticipare le somme destinate alla rimessa in pristino di alloggi ERP con successivo scomputo dal canone di locazione delle somme anticipate.

2. I lavori di ristrutturazione dovranno essere svolti tramite il soggetto gestore di lavori qualora essi per la loro complessità richiedano professionalità, adempimenti amministrativi ed assunzioni di responsabilità.

3. L'Ente Gestore dovrà comunicare ad ogni Comune, di volta in volta, gli alloggi di risulta disponibili comprensivo della tipologia e della stima dei lavori necessari per l'assegnazione di alloggi con lavori a cura dell'inquilino.

4. Gli alloggi di risulta sono offerti all'aspirante assegnatario quale opzione e quindi la mancata disponibilità ad accettare un alloggio da ripristinare non compromette l'aspettativa ad un appartamento idoneo che si renda successivamente disponibile.

5. Le spese anticipate dagli assegnatari saranno compensate a mezzo detrazione dal canone di locazione e di tutte le spese accessorie in quanto, ai sensi dell'art. 29 della Legge Regionale, le entrate derivanti da canone devono essere finalizzate esclusivamente a finanziare la gestione, la manutenzione ed interventi dell'edilizia residenziale pubblica. Le modalità di compensazione delle somme anticipate dagli assegnatari, non comportano diminuzione delle entrate comunali.

TITOLO V

PROVVEDIMENTI A TUTELA DEL PATRIMONIO E.R.P.

Art. 20 - Provvedimenti relativi a occupazioni senza titolo e abusive

1. Nel caso di alloggi ERP occupati senza titolo o illegalmente ceduti ad altri dagli assegnatari, il Comune di BARBERINO DI MUGELLO provvede a identificare gli occupanti tramite il Corpo di Polizia Municipale.
2. In caso di immissione violenta o clandestina negli alloggi di ERP, il Comune di BARBERINO DI MUGELLO, a mezzo dei competenti organi di Polizia Municipale, procede a inoltrare querela contro gli occupanti abusivi ai sensi dell'art. 633 del Codice Penale.
3. I provvedimenti di sgombero di occupazione abusive sono notificati agli interessati direttamente dal Corpo di Polizia Municipale che, se le condizioni lo consentono, può procedere alla immediata esecuzione degli stessi finalizzata alla liberazione dell'alloggio.
4. Nel caso di occupazioni senza titolo che danno origine all'avvio del procedimento con diffida al rilascio dell'alloggio, disciplinato dall'art. 37, comma 2, della LRT 2/2019 e ss.mm.ii. per l'esame delle controdeduzioni o documenti presentati, è possibile avvalersi del parere della Commissione ERP e Mobilità.

Art. 21 - Criteri di priorità nell'esecuzione dei provvedimenti a tutela del patrimonio

1. I provvedimenti per il rilascio di alloggi occupati abusivamente, anche a seguito di immissione violenta o clandestina, da parte di soggetti del tutto sprovvisti di autorizzazione, anche temporanea, all'utilizzo dell'alloggio, devono essere eseguiti immediatamente con l'ausilio del Corpo di Polizia Municipale.
2. I provvedimenti per il rilascio di alloggi occupati senza titolo, adottati ai sensi dell'art. 37 LRT n. 2/2019 e ss.mm.ii., da parte di soggetti che:
 - non hanno mai fatto parte del nucleo familiare assegnatario, oppure
 - non sono mai stati autorizzati alla permanenza dell'alloggio, anche in via temporanea, dal Soggetto Gestore o dal Comune di BARBERINO DI MUGELLO, oppure
 - non sono più detentori di un regolare titolo autorizzativo alla permanenza dell'alloggio (es. ospitalità temporanea, coabitazione dipendente da attività lavorativa di assistenza, utilizzo autorizzato non rinnovato o scaduto), devono essere eseguiti tempestivamente con l'ausilio del Corpo di Polizia Municipale.
3. Per la programmazione degli interventi di esecuzione dei provvedimenti di cui al comma 2, si utilizzano, laddove necessario, i seguenti criteri di priorità:
 - a) nuclei familiari non in condizione di fragilità (senza presenza di minori, anziani ultrasessantenni, situazioni di grave invalidità o handicap in gravità);
 - b) nuclei familiari inadempienti al pagamento della indennità di occupazione;
4. I provvedimenti per il rilascio di alloggi successivi alla dichiarazione di decadenza dall'assegnazione, adottati ai sensi dell'art. 38, comma 3, LRT n. 2/2019 e ss.mm.ii., devono essere eseguiti immediatamente con l'ausilio del Corpo di Polizia Municipale nei seguenti casi:

lett. d): abbia adibito l'alloggio o le sue pertinenze a scopi o attività illeciti o abbia consentito a terzi di utilizzare i medesimi per gli stessi fini;

lett. e): abbia gravemente e reiteratamente contravvenuto alle disposizioni del contratto di locazione, del regolamento di utenza e del regolamento di autogestione, inerenti all'uso dell'alloggio, o abbia causato volontariamente gravi danni all'alloggio, alle sue pertinenze o alle parti comuni dell'edificio.

Sono eseguiti tempestivamente i provvedimenti in tutti gli altri casi, applicando, laddove necessario, i criteri di priorità definiti al comma 3.

Art. 22 - Autorizzazioni ai sensi dell'art. 30, comma 4, LRT n. 2/2019 – morosità incolpevole

1. L'istanza, debitamente documentata, per il riconoscimento della morosità incolpevole da parte di assegnatari di alloggi ERP è presentata dall'interessato al Soggetto Gestore Casa SpA entro 90 giorni dal momento in cui si verifica l'evento che ha dato luogo alla morosità, per le cause di cui all'art. 14, comma 3, LRT n. 2/2019.

2. Qualora la morosità conseguente alle cause di cui all'art. 14, comma 3, LRT n. 2/2019, sia successiva al momento in cui si verifica l'evento, l'istanza è presentata dall'interessato al Soggetto Gestore Casa SpA entro 90 giorni dall'inizio della morosità, corredata da documentazione idonea a comprovare il nesso di causalità tra l'evento e la morosità stessa.

3. Il Soggetto Gestore Casa SpA, effettuata l'istruttoria, ne comunica l'esito al Comune di BARBERINO DI MUGELLO corredata da un parere motivato, ai fini dell'espressione dell'autorizzazione alla concessione dei benefici previsti (non applicazione della penale, non attivazione della risoluzione del contratto, non attivazione del procedimento di decadenza).

4. L'assegnatario che usufruisce dei benefici di cui al comma 3, deve comunque concordare con il Soggetto Gestore Casa SpA un piano di rientro del debito contratto. In caso di inosservanza del piano di rientro, su comunicazione del Soggetto Gestore, il Comune di BARBERINO DI MUGELLO attiva il procedimento di decadenza.

Art. 23 - Sospensione temporanea dell'esecuzione del provvedimento di decadenza

1. L'esecuzione del provvedimento di decadenza può essere temporaneamente sospesa, su istanza degli interessati, quando il nucleo familiare sia composto:

- a) esclusivamente da **soggetti anziani** ultrasessantacinquenni non autosufficienti certificati dalla competente Unità di Valutazione Multidisciplinare della ASL di BARBERINO DI MUGELLO;
- b) esclusivamente da soggetti anziani ultraottantenni;
- c) esclusivamente da **soggetti con invalidità** certificata superiore al 67%;
- d) esclusivamente da soggetti certificati con handicap permanente e grave in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, ai sensi della L. 104/1992;
- e) esclusivamente da un solo genitore con presenza di minori in condizioni di handicap in gravità ai sensi della L. 104/1992.

L'istanza deve essere corredata da relazione del Servizio Sociale Territoriale.

2. Ai fini dell'accoglimento dell'istanza e della determinazione della durata dell'autorizzazione alla permanenza dell'alloggio ai sensi dell'art. 38, comma 5, LRT 2/2019 il Comune di BARBERINO DI MUGELLO si avvale della Commissione ERP e Mobilità per la valutazione complessiva della situazione del nucleo familiare.

3. Il periodo di sospensione può essere concesso per dodici mesi, rinnovabili sempre su motivata istanza dell'interessato, per consentire al nucleo familiare il reperimento di una soluzione alloggiativa adeguata.

TITOLO VI NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 24 - Disposizione finale

1. A partire dall'approvazione della prima graduatoria per l'assegnazione degli alloggi di E.R.P. e di quella di mobilità fra assegnatari formata sulla base delle norme della Legge Regionale e del presente Regolamento decade ogni altra graduatoria formata sulla base della previgente normativa.

2. Per tutto quanto non stabilito dal presente Regolamento trova applicazione la Legge Regionale 2/2019 e ss.mm.ii.